



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Organismo iscritto al n. 51 del Registro OCC del Ministero della Giustizia

DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Premessa

L'esigenza della predisposizione di un disciplinare deriva dalla necessità maturata nell'ambito del Sistema Camerale di definire e dettagliare alcuni aspetti procedurali e organizzativi risultanti dalla normativa vigente, dal regolamento camerale e dalle tariffe per il servizio nel rispetto dei principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa in tema di composizione delle crisi da sovraindebitamento, tutto ciò tenendo conto anche di quanto emerso nell'ambito delle prassi dei Tribunali di Livorno e Grosseto.

Il Gestore della crisi, operando su incarico dell'OCC camerale (di seguito OCC), gestisce i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotti dagli istanti. Lo scopo di questo disciplinare è di offrire un indirizzo operativo per tutti gli aspetti non contemplati o non sufficientemente disciplinati dalla normativa vigente e dal Regolamento camerale di funzionamento dell'OCC, sia per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle procedure sia per quanto riguarda la gestione dei compensi dovuti all'Organismo nelle diverse fasi istruttorie.

I Gestori della crisi sono chiamati a svolgere il loro ruolo con la massima attenzione, competenza e sensibilità nei confronti di soggetti nella maggior parte, consumatori, nuclei familiari, imprenditori e professionisti in difficoltà finanziarie, consapevoli che la loro opera può determinare la possibilità che queste persone possano ottenere il beneficio dell'esdebitazione oppure rimanere nella condizione di stress e di disagio psicologico dovuto alle pressanti richieste di pagamento da parte dei creditori e delle società specializzate nel recupero dei crediti, senza avere la possibilità di sviluppare progetti o realizzare programmi per migliorare la propria condizione economica.

L'obiettivo di questo disciplinare, non esaustivo ma suscettibile di ulteriori modifiche e integrazioni, è quello di fornire a tutti i Gestori dell'OCC, che si trovano a svolgere questa delicata funzione, uno strumento pratico e snello per svolgere i loro compiti con chiarezza, efficienza, equità e tempestività.

Il documento è destinato agli Utenti ed ai Gestori della Crisi chiamati a redigere le quattro relazioni previste dagli artt. 68, comma secondo (Ristrutturazione dei debiti del Consumatore), 76, comma secondo (Concordato Minore), 269, comma primo (Liquidazione controllata del Sovraindebitato), e 283, comma quarto (Debitore Incapiente) del D.Lgs n. 14/2019 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.



DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 1) Requisiti di ammissibilità istanze di nomina Gestori OCC.

Le istanze di richiesta della nomina di un Gestore della Crisi per le procedure di sovraindebitamento devono essere presentate esclusivamente tramite i modelli adottati dall'Ufficio OCC reperibili nel sito web camerale.

Le istanze devono essere corredate di tutta la documentazione richiesta nelle stesse e trasmesse in modalità telematica alla PEC camerale oppure eccezionalmente in modalità cartacea previo appuntamento da richiedere presso l'Ufficio OCC.

Il mancato pagamento dell'acconto iniziale forfetario, come previsto dal primo comma dell'art. 11 del Regolamento, determina l'inammissibilità dell'istanza.

Art. 2) Nomina del Gestore.

La nomina del Gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti negli Elenchi formati dall'OCC per le province di Livorno e Grosseto ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di celerità e snellezza, sulla base di un principio di rotazione, che tengano conto sia della vicinanza territoriale con il Sovraindebitato, degli incarichi già affidati, sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del Sovraindebitato in relazione anche alle specifiche competenze dei professionisti prevedendo, qualora opportuno, il conferimento congiunto a due o più gestori per istanze di particolare complessità e rilevanza della situazione debitoria. In ogni caso il Referente provvede alla nomina di un medesimo Gestore nell'ipotesi di sovraindebitamento familiare e in ogni altra ipotesi in cui la nomina di un unico Gestore può essere utile ai fini della gestione della procedura e di contenimento dei costi.

Dopo la scelta del Gestore la Segreteria OCC invia allo stesso una e-mail di avviso di nomina allegando il modello di accettazione dell'incarico, i modelli richiesti dalla legge ai fini della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell'amministrazione e il foglio Excel per la determinazione del compenso.

Il professionista ha **3 (tre) giorni** di tempo per **accettare** o **rinunciare** all'incarico.

L'accettazione dell'incarico da parte del Gestore deve essere comunicata alla Segreteria OCC tramite e-mail allegando il modello di accettazione e i modelli di cui sopra, debitamente compilati e firmati digitalmente.

Non appena ricevuta la formale accettazione del Gestore, la Segreteria provvede a:



DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

- porre alla firma del Referente l'atto di nomina e il modello D (ossia la dichiarazione di assenza conflitto di interessi)
- comunicare il nominativo del Gestore incaricato al Sovraindebitato mediante lettera raccomandata o tramite PEC
- inviare al Gestore, l'atto di nomina firmato e le credenziali per visionare il fascicolo personale del soggetto indebitato direttamente dal gestionale informatico camerale.

Nel caso invece in cui il Gestore intenda rinunciare alla nomina dovrà inviare una comunicazione tramite e-mail alla Segreteria OCC motivando opportunamente la rinuncia che dovrà avvenire solo nei casi di conflitto di interesse e di rilevanti motivi di carattere personale. In assenza di tali giustificati motivi al Gestore sarà applicata una delle sanzioni di cui all'art. 8 del Codice di Autodisciplina.

Art. 3) Obblighi e Responsabilità del Gestore

Tenendo conto di quanto stabilito nel Regolamento dell'OCC, il Gestore ha obblighi e responsabilità a cui fa riferimento la normativa vigente.

Il Gestore è inoltre titolare di una serie di **adempimenti** ed è tenuto ad una corretta gestione della procedura, per la quale egli pone in essere una serie di atti nei confronti dell'Organismo, del Sovraindebitato, del Giudice e dei creditori che possono essere indicati nei seguenti punti:

- Verifica la sussistenza dei **requisiti soggettivi e ostativi** previsti dal CCII (residenza o sede legale, criteri di impresa minore, presenza di esdebitazioni pregresse);
- Accede alle **banche dati per la verifica della situazione debitoria** ai sensi della normativa vigente;
- Si rapporta al Referente dell'Organismo **relazionando periodicamente**, per il tramite della Segreteria OCC, sulle attività e assicurando la tempestività dell'adempimento del suo mandato e riscontrando tempestivamente ogni richiesta dello stesso;
- Si rapporta al Referente dell'Organismo **relazionando**, per il tramite della Segreteria OCC, sulle interruzioni delle procedure in corso di istruttoria in caso di rinunce sia da parte del Sovraindebitato che da parte dello stesso Gestore per i motivi indicati nelle relazioni;
- **Presta assistenza al Sovraindebitato** sulla proposta da questi formulata ai sensi dell'art. 67 nell'ipotesi di ristrutturazione dei debiti del consumatore oppure ai sensi dell'art. 76 in caso di concordato minore, oppure ai sensi dell'art. 269 per la liquidazione controllata;
- **Attesta**, nel caso in cui il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non soddisfi integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, che sia assicurato un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni/diritti sui quali insiste la causa di prelazione;



DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

- **Attesta**, nel caso di concordato minore con continuità aziendale, che il credito vantato da un istituto di credito per concessione di mutuo con garanzia reale gravante sui beni strumentali dell'impresa, possa essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere del contratto di mutuo non lede i diritti degli altri creditori;
- **Attesta**, su richiesta del Sovraindebitato, nel caso in cui il creditore abbia proposto al Tribunale la domanda di apertura della liquidazione controllata, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, ex art. 268, comma 3, del D.Lgs n. 14/2019;
- **Trasmette alla Segreteria OCC per l'approvazione del Referente la tabella del preventivo del compenso, redatta ai sensi e con le modalità previste dal Regolamento e dal presente Disciplinare, accettata dal Sovraindebitato, da notificare ai creditori, dopo l'approvazione da parte del Referente OCC, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.M. n. 202/2014;**
- Redige le **relazioni particolareggiate** ai sensi degli articoli 68, comma 2, 76, comma 2, 283, comma 4 (268, comma 3) e la **relazione prevista per la liquidazione controllata** all'art. 269, comma 2;
- Provvede ad effettuare le comunicazioni e le relazioni ai creditori nell'ambito delle proposte effettuate dei sovraindebitati nonché **trasmette le relazioni al Giudice delegato oltre a curare le trasmissioni, comunicazioni, notifiche e pubblicazioni richieste all'inizio e nel corso dei procedimenti giudiziari;**
- Risolve le **eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione delle omologhe** dei piani di ristrutturazione e di concordato e **vigila sull'esatto adempimento;**
- **Relaziona tempestivamente al Referente** su ogni modifica, inammissibilità, diniego di omologazione, risoluzione, revoca e cessazione dei piani e concordati omologati, nonché sulle eventuali conversioni delle procedure in liquidazione controllata o su qualsiasi problematica intervenga nel corso dell'incarico.

I Gestori sono chiamati a svolgere l'adempimento delle sopracitate attività con la diligenza professionale, correttezza e buona fede connesse alla natura dell'incarico assegnato.

Nei casi di reiterati inadempimenti agli obblighi previsti dal presente Disciplinare, il Referente, sentite le eventuali giustificazioni addotte da Gestore, comunque avrà a suo insindacabile giudizio la facoltà di revocare l'incarico al Gestore inadempiente fatta salva l'applicazione delle sanzioni risultanti dal Codice di Autodisciplina allegato al Regolamento di funzionamento dell'OCC camerale.



DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Le responsabilità derivanti dagli inadempimenti previsti nel presente articolo integrano quelle previste nel suddetto Codice di Autodisciplina.

Art. 4) Formazione obbligatoria dei Gestori della Crisi

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei Gestori tenuto presso l'OCC, il professionista deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'art. 4, comma 5, del D.M. 202/2014 ed in particolare di aver adempiuto agli obblighi formativi di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo mediante lo svolgimento di uno specifico aggiornamento formativo biennale in conformità al comma 5, lett. d) dell'articolo 4 citato.

Nel caso in cui il Gestore non abbia regolarmente adempiuto all'obbligo formativo di aggiornamento biennale previsto dal D.M. n. 202/2014, il Referente lo invita a regolarizzare la propria posizione nel termine di sette giorni, decorso inutilmente il quale, previa comunicazione al soggetto interessato, provvede alla cancellazione dall'Elenco dei Gestori tenuto presso il Ministero della Giustizia. Qualora il Gestore inadempiente abbia in corso una procedura assegnata, il Referente provvede, altresì alla immediata sostituzione con contestuale comunicazione al debitore dell'avvenuta variazione.

Art. 5) Inerzia del Sovraindebitato e cause ostative alla prosecuzione dell'istruttoria

Il Sovraindebitato deve mettere a disposizione del Gestore della Crisi tutta la documentazione funzionale alla determinazione della situazione debitoria. Il Gestore assegna al Sovraindebitato, laddove lo stesso sia tenuto a compiere un atto o un'attività necessaria alla prosecuzione del procedimento, un termine non superiore a 30 trenta giorni, prorogabile di altri 30 trenta giorni, entro il quale lo stesso deve attivarsi.

Sarà cura del Gestore documentare per iscritto ogni rapporto con il Sovraindebitato e, in particolare, documentare il flusso informativo e documentale proveniente dal Sovraindebitato in modo tale da assicurare la certezza della documentazione fornita dal Sovraindebitato ovvero con modalità che permettano di ricostruirne il tenore secondo criteri di ragionevolezza.

Nei casi in cui il Sovraindebitato rimanga inerte nei termini assegnati determinando l'impossibilità per il Gestore di relazionare, come previsto dall'art. 9 del Regolamento, l'Organismo provvederà a notificare al Sovraindebitato la circostanza e, in mancanza di riscontro del Sovraindebitato, il suo comportamento sarà inteso come rinuncia e il procedimento verrà dichiarato concluso con diritto dell'Organismo ad ottenere il pagamento del compenso per il lavoro già svolto dal Gestore e dall'OCC, oltre alle spese vive sostenute.



DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Sarà cura dell'Ufficio OCC dichiarare archiviata la procedura di composizione della crisi salvo apertura di un contraddittorio con il Sovraindebitato e con diritto dell'OCC ad ottenere il pagamento del compenso per il lavoro già svolto dal Gestore.

Art. 6) Definizione preventivo ex art. 10, comma 3 del DM n. 202/2014

a) Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, Concordato Minore e Debitore Incapiente

Il compenso al netto della riduzione del 25% prevista dall'art. 3 dell'Allegato A "Criteri per la determinazione dei Compensi" del Regolamento camerale, deve essere stabilito per un importo compreso tra i valori minimi e massimi la cui scelta sia derivata dalla complessità delle questioni affrontate, dalla sollecitudine con la quale sono stati svolti i compiti e le funzioni, dal numero dei creditori e dalla misura di soddisfazione agli stessi assicurata dalle procedure di sovraindebitamento

Il Gestore dovrà determinare il preventivo dettagliato di tutti gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione del procedimento (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento e dell'art. 10 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 202/2014) conosciuti o conoscibili alla data di redazione del preventivo, salvo provvedere a eventuali rettifiche e/o integrazioni dello stesso nel caso in cui successivamente a tale data possano emergere fatti modificativi delle consistenze dall'attivo e del passivo.

Ai fini della determinazione del preventivo del compenso rimane escluso dalla quantificazione dell'attivo da distribuire ai creditori e del passivo accertato, il valore del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale se, nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore oppure nel piano del concordato minore, è previsto l'integrale rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Funzionamento vigente, in ogni caso il compenso minimo da versare all'Organismo per le attività richieste è pari ad Euro 2.878,96 compreso Iva e oneri di legge, mentre il compenso per la procedura di esdebitazione dell'incapiente è fissato in almeno Euro 1.439,48 compreso Iva e oneri di legge, salva ogni altra e diversa liquidazione dei compensi autorizzata dal Giudice Delegato.

Il Gestore deve predisporre il preventivo del compenso delle procedure di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, Concordato Minore e Debitore Incapiente, in base all'art.11 e all'Allegato A "Criteri per la determinazione dei Compensi" del Regolamento camerale mediante il file Excel predisposto dalla Segreteria OCC e, dopo verifica positiva da parte della Segreteria OCC, lo sottopone all'approvazione del sovraindebitato che avverrà mediante sottoscrizione della "lettera di accettazione preventivo", secondo il modello predisposto. Successivamente il Gestore invierà a



DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

mezzo PEC o Posta Elettronica Ordinaria la tabella e la lettera di accettazione alla Segreteria OCC per l'approvazione del Referente.

Con l'approvazione del preventivo il Referente fissa definitivamente la quantificazione del compenso.

La mancata accettazione senza giustificato motivo del preventivo del compenso da parte del Sovraindebitato comporta la interruzione e contestuale archiviazione della istanza presentata.

Nel caso di contestazione degli importi risultanti dalla determinazione dei compensi di cui sopra, è possibile attivare un incontro in contraddittorio per addivenire ad un accordo su un compenso che non potrà essere in alcun modo difforme dalle disposizioni previste dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24/09/2012.

Per quanto attiene il rimborso di eventuali spese documentate, il Gestore provvederà a richiederlo direttamente al Sovraindebitato quando sarà in possesso di tutta la documentazione giustificativa della spesa.

b) Liquidazione Controllata del Sovraindebitato

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Funzionamento vigente, in ogni caso, il compenso minimo da versare all'Organismo per le attività di gestione pre-giudiziali delle liquidazioni controllate è pari ad Euro 2.878,96 compreso Iva e oneri di legge, tuttavia per le liquidazioni che richiedono una elevata complessità di gestione della procedura, il compenso minimo è stabilito in Euro 4.318,43, salva ogni altra e diversa liquidazione dei compensi autorizzata dal Giudice Delegato.

Il Gestore deve predisporre il preventivo del compenso in base all'art.11 e all'Allegato A "Criteri per la determinazione dei Compensi" del Regolamento camerale mediante il file Excel predisposto dalla Segreteria OCC e, dopo verifica positiva da parte della Segreteria OCC, lo sottopone all'approvazione del sovraindebitato che avverrà mediate sottoscrizione della "lettera di accettazione preventivo", secondo il modello predisposto. Successivamente il Gestore invierà a mezzo PEC o Posta Elettronica Ordinaria la tabella e la lettera di accettazione alla Segreteria OCC per l'approvazione del Referente.

Con l'approvazione del preventivo il Referente fissa definitivamente la quantificazione del compenso.



DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La mancata accettazione senza giustificato motivo del preventivo del compenso da parte del Sovraindebitato comporta la interruzione e contestuale archiviazione della istanza presentata.

Nel caso di contestazione degli importi risultanti dalla determinazione dei compensi di cui sopra, è possibile attivare un incontro in contraddittorio per addivenire ad un accordo su un compenso che non potrà essere in alcun modo difforme dalle disposizioni previste dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24/09/2012.

Per quanto attiene il rimborso di eventuali spese documentate, il Gestore provvederà a richiederlo direttamente al Sovraindebitato quando sarà in possesso di tutta la documentazione giustificativa della spesa.

Art. 7) Determinazione del compenso in caso di rinuncia o mancata omologa della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento

Si stabiliscono, in assenza di alcuna disposizione precisa in merito, alcuni parametri di riferimento per il versamento del compenso dovuto dal Sovraindebitato consumatore o imprenditore-professionista, ***in caso di rinuncia prima del deposito in Tribunale o nell'ipotesi in cui il gestore dichiari la non fattibilità della proposta in corso di istruttoria o qualora la procedura non venga comunque omologata dal Giudice.***

I seguenti parametri sono stati elaborati con criterio graduale rispetto a quanto previsto dall'art. 15 del D.M. n. 202/2014 il quale commisura la determinazione del compenso dovuto all'OCC all'esecuzione complessiva di una serie di attività comprendenti: l'opera prestata, i risultati ottenuti, la sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, la complessità delle questioni affrontate, il numero dei creditori e la misura di soddisfazione degli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore ovvero con la liquidazione.

La gradualità dei compensi spettanti all'OCC, nei casi previsti dal presente articolo, è giustificata dalla oggettiva non realizzazione di una o più attività nelle diverse fasi della procedura individuate di seguito.

Fase dell'istruttoria e valutazione dei requisiti di fattibilità prima dell'approvazione del preventivo da parte del Referente OCC

- a) Nel caso di rinuncia alla procedura in corso di istruttoria da parte del Sovraindebitato o del Gestore per impossibilità oggettiva alla prosecuzione della procedura causata dalla assenza di collaborazione e indisponibilità senza giustificati motivi del Sovraindebitato, lo stesso dovrà



DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

versare all'OCC un importo forfetario pari a 423,10 Euro compreso Imposte e oneri di legge e al netto dell'acconto versato in fase di avvio della procedura;

- b) Nel caso in cui il Gestore, ***in corso di istruttoria***, sulla base di fondati e ragionevoli motivi opportunamente dettagliati in apposita relazione, dichiari la non fattibilità della procedura di sovraindebitamento il Sovraindebitato dovrà versare all'OCC un importo forfetario pari a 351,36 Euro compreso Imposte e oneri di legge e al netto dell'acconto versato in fase di avvio della procedura.

Fase successiva all'accettazione del preventivo da parte del Sovraindebitato ma antecedente al deposito della proposta in Tribunale:

Nel caso di rinuncia alla presentazione della procedura in Tribunale da parte del Sovraindebitato o del Gestore, per impossibilità oggettiva di conclusione dell'istruttoria causata dalla assenza di collaborazione e indisponibilità senza giustificati motivi del Sovraindebitato e per sopravvenuta non fattibilità causata dall'emersione di ulteriore documentazione non conoscibile in precedenza per motivi non imputabili al Gestore, dopo l'accettazione del Preventivo da parte del Sovraindebitato, è dovuto un compenso all'OCC nella misura del 40% dell'importo da preventivo accettato oltre Imposte e oneri di legge con un minimo di 423,10 euro. Dall'importo del compenso determinato secondo il criterio di cui sopra sono scomputati gli acconti versati.

Fase successiva al deposito della proposta in Tribunale

Il sovraindebitato ha facoltà di versare, dopo l'approvazione del preventivo da parte del Referente OCC, in un'unica soluzione, un acconto pari al 40% del compenso risultante dal preventivo stesso. Il pagamento di tale acconto libera il sovraindebitato dal versamento di ogni e qualsiasi ulteriore somma che è dovuta all'OCC a titolo di compenso nei seguenti casi di inammissibilità, di diniego, rigetto o revoca di omologa e di rinuncia alla procedura intervenuti dopo il deposito della stessa in Tribunale:

- a) nel caso in cui il Giudice Delegato dichiari l'inammissibilità di una proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento così come formulata e/o integrata, è dovuto un compenso all'OCC nella misura del 50% dell'importo da preventivo **accettato**, con un minimo di 423,10 euro;
- b) nel caso di diniego/rigetto di omologa, o revoca dell'omologa a seguito di reclamo, da parte degli organi giudiziari competenti, oppure nel caso di concordato minore dichiarato ammissibile dagli organi giudiziari competenti ma non successivamente omologato (ad



DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

esempio per mancata approvazione dei creditori), è dovuto un compenso all'OCC nella misura del 60% dell'importo da preventivo **accettato**;

- c) nel caso in cui il Sovraindebitato rinunci alla procedura in corso di istruttoria del Giudice oppure di altri organi giudiziari competenti è dovuto un compenso all'OCC nella misura del 70% dell'importo da preventivo **accettato**.

Art. 8) Pagamento dei Compensi all'OCC e ai Gestori

I compensi determinati in base ai criteri di cui al presente Disciplinare e all'allegato A del Regolamento OCC camerale devono essere corrisposti dai sovraindebitati direttamente alla Camera di Commercio e comprendono i compensi destinati all'OCC e ai Gestori secondo le percentuali di ripartizione indicate nel Regolamento di funzionamento camerale vigente.

I compensi sono dovuti dai sovraindebitati indipendentemente dall'esito delle attività previste in sede giudiziaria. In caso di mancata omologa di Piani di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, di Concordati Minori e Esdebitazioni di debitori incapienti o di mancata apertura di Liquidazione Controllata, i compensi sono dovuti dai sovraindebitati secondo quanto stabilito dall'art. 7 del presente Disciplinare.

Il pagamento del compenso di Euro 1.439,48 compreso Iva e oneri di legge, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Funzionamento vigente, previsto per la richiesta della attestazione di cui all'art. 268, comma 3, del D.Lgs n. 14/2019 deve essere corrisposto dal richiedente alla Camera di Commercio interamente all'atto della presentazione dell'istanza in quanto trattasi di prestazione di servizio che si esaurisce al momento del rilascio dell'attestazione.

È fatto divieto al Gestore di percepire i compensi direttamente dal Sovraindebitato.

Il Gestore maturerà il proprio diritto al compenso esclusivamente nel caso in cui il Sovraindebitato abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale a favore della Camera di Commercio.

In caso di mancato pagamento del compenso da parte del Sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'OCC da parte del Gestore che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti della Camera di Commercio.

Nel caso di mancato pagamento da parte del Sovraindebitato, la Camera di Commercio intraprenderà le opportune azioni esecutive per il recupero del credito, conseguentemente il



DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

compenso spettante al Gestore sarà calcolato sul valore realizzato al termine delle azioni esecutive al netto delle spese che la Camera ha sostenuto per il relativo recupero.

Art. 9) Adempimenti dei Gestori dopo il deposito della domanda giudiziale.

Il Gestore dovrà provvedere, a porre in essere tutte le azioni, comunicazioni, pubblicazioni e altri atti previsti dalla normativa in vigore ai fini dell'esecuzione, ed eventuale cessazione, degli effetti delle omologhe delle procedure di sovraindebitamento.

Qualora il Tribunale dichiarerà aperta la procedura di liquidazione controllata, anche in caso di eventuale nomina dello stesso professionista Gestore della crisi, il presente disciplinare non trova applicazione nell'espletamento delle funzioni come Liquidatore di cui agli articoli 270 e ss del D.Lgs. n. 19/2014.

Art. 10) Entrata in vigore

Il presente Disciplinare entra in vigore alla data di approvazione da parte della Giunta Camerale e si applica anche a tutte le istanze pendenti in corso di istruttoria a tale data presso l'Ufficio OCC e presso i Gestori incaricati delle stesse.